



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Diritti e doveri delle società e dei tesserati.....	4
2. Responsabilità delle Società e dei tesserati.....	6
3. Applicazione delle norme	6
4. Ambito di competenza	7
5. Direzione delle gare, referti e rapporti di gara.....	7
6. Il referto arbitrale ed il rapporto di gara	8
7. Esercizio dell'azione.....	9
8. Procedimenti d'ufficio.....	9
9. Organi di giustizia sportiva	10
10. Giudizio di 1° grado della commissione giudicante.....	11
11. Commissione Regionale Giudicante	11
12. Commissione Nazionale Giudicante	11
13. Criteri di irrogazione delle sanzioni	11
14. Osservazioni scritte da parte delle società	13
15. Sanzioni disciplinari.....	14



16. Provvedimenti a carico di tesserati atleti	14
17. Sospensione condizionale.....	17
18. Provvedimenti a carico di dirigenti.....	17
19. Provvedimenti a carico dell'arbitro di società	19
20. Sospensione cautelare.....	19
21. Clemenza, riabilitazione, radiazione	19
22. Sanzioni alle Società sportive	19
23. Provvedimenti a Società.....	20
24. Perdita della gara.....	20
25. Presentazione in campo tardiva e mancato approntamento del terreno di gioco	21
26. Partecipazione di giocatori non aventi titolo.....	21
27. Immissione irregolare di giocatori di riserva	21
28. Irregolarità di tesseramento	21
29. Mancato arbitraggio di dirigente o mancato accordo tra le società e mancato invio del referto in tempi utili.....	22
30. Rinuncia alla gara, ritiro a gara in corso, ritiro dalla manifestazione e spostamenti non autorizzati	23
31. Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara	23
32. Irregolarità legati agli svincoli e ai trasferimenti	23
33. Errori tecnici arbitrali	23
34. Rinunce o ritiri dalle gare	24
35. Sanzioni negli Sport individuali	25
36. Ritiro dal Campionato, Torneo o esclusione	25
37. Ritiro dalle Fasi finali.....	26
38. Note per tutti i provvedimenti di Giustizia sportiva.....	26
39. Circostanze aggravanti e attenuanti	26
40. Ammonizioni ed espulsioni.....	27
41. Automatismo delle sanzioni	28
42. Correlazione tra manifestazioni diverse	29
43. Efficacia del provvedimento disciplinare	30
44. Fasi finali	32
45. Violazione di natura associativa	32
46. Verbalizzazione degli atti istruttori.....	32



47. Obbligo di trasmissione degli atti.....	32
48. Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari.....	33
49. Istanza di revisione.....	33
50. Reclamo.....	33
51. Reclami e/o ricorsi in caso di finali e in caso di attività in concentramento	36
52. Principio della difesa	36
53. Ricorso – Giudizio di Appello	36
54. Modalità del Ricorso o giudizio d'appello	36
55. Titolarità per la presentazione delle impugnazioni.....	38
56. Sottoscrizioni delle impugnazioni.....	38
57. Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni	38
58. Tassa reclamo e tassa impugnazioni.....	39
59. Errato invio delle impugnazioni.....	39
60. Rinuncia al gravame	39
61. Procedimento d'ufficio in autotutela.....	39

Aggiornamento del 18/09/2025

In rosso le modifiche o le nuove norme introdotte dalla stagione sportiva 2025/2026



PREMESSA

La Giustizia sportiva del CSI è uno strumento educativo, oltre che regolativo, finalizzato alla crescita personale e associativa di tesserati e al miglioramento delle relazioni sportive e sociali all'interno della comunità del CSI.

La giustizia si fonda su una concezione relazionale della responsabilità dei tesserati e delle Società sportive, ispirata a criteri di prossimità, dialogo, riparazione del conflitto e ricostruzione del legame associativo, anche nei contesti più delicati o problematici

La Giustizia sportiva nel CSI assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. L'amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure e delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio.

La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara. È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI. Questo regolamento si intende tacitamente accettato e conosciuto.

I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto in materia dalla Direzione Tecnica nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Milano. Per quanto non contemplato si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza nazionale, peraltro visibile in internet a tutte le Società interessate ([Sport in Regola](#)). Il presente regolamento di Giustizia tiene conto delle deroghe attribuite al CSI Milano, riguardanti i diversi gradi di giustizia sportiva all'interno del Comitato. Eventuali aggiornamenti dovuti a norme nazionali emesse nel corso della stagione sportiva, dovranno essere oggetto di consultazione in internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti alla Direzione Tecnica provinciale.

L'albo contenente i provvedimenti espressi dai Giudici sportivi si intende aggiornato al mercoledì di ogni settimana alle ore 16:00 ed è riscontrabile presso la nostra Segreteria.



1. Diritti e doveri delle società e dei tesserati

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI, nonché i tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento e/o da specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.
2. Le Società sportive devono promuovere presso i propri tesserati una cultura del rispetto delle regole, dello spirito sportivo e dell'educazione associativa, in coerenza con il progetto educativo del CSI.
3. Società sportive e tesserati devono osservare scrupolosamente le disposizioni statutarie, regolamentari e disciplinari del CSI, nonché le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.
4. Le Società sportive devono osservare scrupolosamente le disposizioni statutarie, regolamentari e disciplinari del CSI, nonché le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Le Società sportive e i tesserati devono mantenere nei confronti degli Ufficiali di gara un comportamento collaborativo, finalizzato alla serena, proficua ed educata gestione delle gare, agevolandoli nella gestione di eventuali conflitti.
6. A tutte le Società sportive affiliate al CSI ed ai tesserati è fatto divieto di pubblicare o diffondere con qualsiasi mezzo, ivi incluso internet e canali social media e piattaforme digitali, affermazioni e/o opinioni lesive dell'immagine e del buon nome del CSI, dei suoi organi e delle persone da esso incaricate di svolgere funzioni connesse all'attività sportiva. Eventuali violazioni di tale obbligo saranno sanzionate con la squalifica o l'inibizione non inferiore a quindici giorni e/o l'ammenda determinata a norma del presente regolamento. Nei casi di gravi comportamenti riscontrati a seguito di pubblicazioni lesive sui social network, potranno essere disposte sospensioni cautelative dei tesserati e inibizioni o ammende nei confronti dei tesserati e delle Società.
7. Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e tutti i tesserati in genere, sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia Sportiva, rispondendo tempestivamente alle convocazioni, fornendo documenti richiesti e rendendo testimonianze veritiere e complete. La mancata presentazione alla convocazione non implica obbligatoriamente la determinazione di una ulteriore convocazione e tale norma è valida anche in caso di ricorso. L'assenza non giustificata può essere oggetto di provvedimenti disciplinari. Le dichiarazioni mendaci, le reticenze e la non collaborazione rese agli Organi di Giustizia Sportiva sono considerate gravi infrazioni, sanzionabili nei confronti del tesserato con l'inibizione in misura non inferiore a quindici giorni e della Società sportiva con sanzioni economiche, e nei casi più gravi anche con sanzioni di natura tecnica.
8. Qualora l'Organo Giudicante ravvisi, durante un procedimento disciplinare, anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, potrà provvedere a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente per i relativi provvedimenti.
9. Gli Organi di Giustizia possono disporre l'audizione dei soggetti convocati tramite piattaforme di videoconferenza o strumenti digitali di comunicazione a distanza, qualora, secondo una valutazione dell'Organo Giudicante, l'audizione in presenza non consenta una celere e tempestiva



amministrazione della giustizia. Gli obblighi di cui al comma 2.8 si estendono anche alle audizioni a distanza.

10. È fatto divieto a Società sportive e tesserati divulgare, in qualsiasi forma e mezzo, notizie o informazioni relative a fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso, salvo autorizzazione degli Organi competenti.

11. *Ogni Società è obbligata a designare un Referente per la Giustizia Sportiva (RGSS), che rappresenti l'interfaccia con gli Organi disciplinari e curi il rispetto delle decisioni assunte.*

12. *Il referente della giustizia nelle società sportive è il dirigente che si occupa dei rapporti tra la società e gli organi di giustizia CSI.*

Il referente della giustizia nelle società sportive ha la funzione di garantire la conoscenza dei principi associativi e di giustizia, la corretta informazione circa i provvedimenti irrogati a carico delle società e dei tesserati, di vigilare affinché le sanzioni irrogate vengano effettivamente eseguite, di garantire il processo rieducativo dei tesserati sanzionati.

Il referente della giustizia nelle società sportive coadiuva il CSI nella predisposizione dei percorsi rieducativi e, a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo deputato, ne cura l'esecuzione riportando al giudice della fase applicativa le attività svolte.

Il referente della giustizia nelle società sportive è altresì sempre legittimato a presentare osservazioni scritte, memorie difensive, reclami, istanze cautelari e può assistere i tesserati nel corso delle audizioni.

Norma transitoria

In fase di prima applicazione, il ruolo e le funzioni assegnate al Referente per la Giustizia Sportiva (RGSS) possono essere svolte direttamente dal Presidente o dal Direttore sportivo.

13. *Il Coordinatore dell'Area Giustizia è nominato dalla Presidenza del Comitato Territoriale e ha la funzione di promuovere all'interno del CSI la cultura della legalità nello sport e della giustizia sportiva come elementi essenziali di crescita personale dell'individuo.*

Il Coordinatore dell'Area Giustizia cura la formazione dei Giudici e in generale degli aspiranti componenti e collaboratori degli Organi di Giustizia del Comitato, propone le modifiche regolamentari,

Il Coordinatore dell'Area Giustizia collabora con la Direzione Tecnica per un'amministrazione della Giustizia Sportiva ispirata ai principi del presente Regolamento.

Il Coordinatore dell'Area Giustizia svolge funzioni consultive del Consiglio Provinciale, della Direzione Tecnica e degli Organi di Giustizia sull'interpretazione e applicazione dei Regolamenti del Comitato.

Nei casi di inerzia di un Organo di Giustizia Territoriale e di circostanze del caso concreto che possano minarne la terzietà, il Coordinatore della Giustizia, laddove sia oggettivamente impossibile affidare l'esecuzione dell'attività giudicante ad un diverso Giudice sportivo, può avocare a sé il procedimento ed emettere il provvedimento.

Il Coordinatore dell'Area Giustizia svolge ogni altra funzione inerente a norme e all'amministrazione della Giustizia attribuitagli dai Regolamenti del Comitato o dal Consiglio Provinciale.



2. Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore, o qualora verificatesi in presenza di cause di giustificazione eventualmente applicabili.
2. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di aver posto in essere ogni atto necessario e/o idoneo ad impedire il fatto.
3. Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori durante lo svolgimento di gare/manifestazioni sportive o in occasioni di esse. Qualora il comportamento illecito o illegittimo posto in essere da accompagnatori, sostenitori o soggetti terzi al di fuori di una gara o di una manifestazione sportiva abbia arrecato un indebito vantaggio sul piano sportivo alla Società sportiva, la responsabilità di quest'ultima viene presunta (responsabilità presunta) salvo che quest'ultima dimostri di non essere a conoscenza delle intenzioni del soggetto agente, né potesse venirne a conoscenza applicando la normale diligenza.
4. Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico all'interno dell'impianto sportivo e delle dirette pertinenze e sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. La mancata richiesta della forza pubblica, oltre al mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comportano un aggravamento delle sanzioni. Il Giudice sportivo deve indicare nella decisione le ragioni per le quali ha ritenuto l'omissione della Società sportiva idonea ad aggravare la sanzione prevista a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2.3.
5. Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara, **se maggiore di sedici anni di età**, è responsabile ai termini del presente Regolamento, per le violazioni commesse prima, durante e dopo la gara da giocatori della sua squadra non identificati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto. Lo stesso capitano è tenuto comunque ad osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etico sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale ed educativa connessa al proprio mandato. Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano, di norma saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio ruolo.

3. Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.
2. Fermo quanto disposto al punto che precede, l'applicazione delle norme da parte degli Organi di giustizia sportiva deve essere improntata all'integrazione fattiva dei principi e valori associativi con le esigenze di tutela, sviluppo ed organizzazione dell'attività sportiva.



4. Ambito di competenza

1. Gli Organi giudicanti del CSI sono competenti a giudicare le mancanze e le violazioni commesse dalle Società sportive affiliate e dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, in connessione ad esse ed in ogni altra ipotesi prevista dal presente Regolamento o da altri regolamenti nazionali o del Comitato.
2. Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI. Gli Organi di giustizia sportiva garantiscono la corretta erogazione delle sanzioni sportive, anche alternative, e verificano l'applicazione delle stesse, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. La competenza degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento è estesa a tutte le Società affiliate al Comitato Territoriale C.S.I. di Milano e ai loro tesserati.
4. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva trasmettono gli atti ai competenti organi.
5. È escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società sportive e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza è demandata al Collegio dei Probiviri del CSI, fatto salvo quanto previsto in tema di dichiarazioni lesive tramite *social network* e di responsabilità dei tesserati nel corso dei procedimenti di giustizia sportiva ai sensi dell'art. 1.7

5. Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

1. Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.
2. I Direttori di gara garantiscono la regolarità delle gare osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio. Nei limiti e nelle forme previste dal presente Regolamento, i Direttori di gara collaborano nell'amministrazione della Giustizia allo specifico fine di favorire l'accertamento dei fatti avvenuti nel corso delle gare.
3. *Nei Campionati per i quali il Regolamento prevede la figura dell'arbitro di società, la società sportiva la cui squadra disputa la partita in casa è tenuta ad individuare un tesserato maggiorenne che provveda ad arbitrare la gara. In nessun caso la gara può essere diretta da un soggetto non tesserato del CSI; qualora ciò avvenga la gara verrà data persa alla squadra ospitante ed omologata con il risultato convenzionale previsto dai Regolamenti delle singole discipline. Per le categorie giovanili sino alla categoria Under 12, qualora per improvvise, imprevedibili e eccezionali circostanze di fatto la società ospitante abbia fatto dirigere illegittimamente la gara ad un soggetto non tesserato, l'Organo giudicante potrà omologare la stessa con il risultato conseguito sul campo. In ogni caso, a prescindere dalla categoria sportiva, qualora la società ospitante faccia dirigere una gara ad un soggetto non tesserato, l'Organo giudicante dovrà irrogare alla squadra ospitante la sanzione amministrativa prevista dai Regolamenti del Comitato e irrogare la sanzione dell'inibizione non inferiore a un mese o*



la squalifica per almeno 4 gare nei confronti del dirigente accompagnatore indicato nella distinta della gara in oggetto o, in caso di assenza di quest'ultimo del Responsabile della squadra indicato al momento dell'iscrizione. Nei casi più gravi e/o di recidiva nel medesimo comportamento, l'Organo giudicante potrà irrogare la sanzione dell'inibizione non inferiore a quindici giorni anche nei confronti del Presidente della società ospitante.

6. Il referto arbitrale ed il rapporto di gara

1. Il referto arbitrale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa.
2. Il referto arbitrale è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate in modo oggettivo tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa. Il rapporto di gara, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto arbitrale o costituire un autonomo documento.
3. Al referto arbitrale e al rapporto di gara vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.
4. Al termine della gara il Direttore di gara, o in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il presidente della giuria, redige il referto arbitrale. Qualora il referto venga compilato materialmente da un arbitro diverso dal 1° arbitro o dal Presidente della giuria, ovvero da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del Presidente della giuria stessi. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva. Gli altri arbitri o giudici di gara, in ogni caso, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplano, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.
5. In mancanza di arbitri, gruppi di arbitri o giurie o in caso di mancata designazione degli stessi, le gare organizzate dal CSI possono essere dirette da tesserati di società sportive (Dirigente arbitro di società - DAS) affiliate al CSI. In tal caso l'Arbitro di società non può fungere, durante l'arbitraggio, da consulente/allenatore/dirigente/atleta per la propria Società con evidente inopportunità di ampliare il suo operato in campo con consigli, suggerimenti ad atleti, impostazioni tecniche, decisioni su sostituzioni. Il Dirigente arbitro di società è tenuto ad osservare le norme di cui al presente articolo e ad ispirare la sua condotta ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, anche in considerazione del ruolo sportivo ed educativo ricoperto.
6. Il referto arbitrale, il rapporto di gara e gli allegati vengono rimessi all'Organo di giustizia sportiva competente che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari. Il referto arbitrale ed il rapporto di gara rappresentano i documenti attraverso il quale gli Organi di Giustizia sportiva apprendono quanto rilevato, osservato e deciso dal Direttore di gara e sono strumento indispensabile per il Giudice sportivo nell'acquisizione delle informazioni relative alla gara. La redazione di tali documenti deve pertanto rispettare i criteri di oggettività, completezza, sobrietà, proprietà di linguaggio anche tecnico e deve essere finalizzata a favorire il giudizio da parte degli Organi di giustizia senza mai sostituirsi ad esso. La qualificazione giuridica dei fatti di



gioco è competenza degli Organi di Giustizia sportiva che la individuano sulla base della descrizione del fatto materiale fornita dal Direttore di gara e delle altre fonti di prova acquisite.

7. Il referto arbitrale, il rapporto di gara e gli allegati devono essere tempestivamente caricati in piattaforma informatica al fine di favorire l'acquisizione degli stessi da parte dell'Organo giudicante il più possibile in prossimità della gara. In ogni caso tali documenti devono necessariamente essere caricati in piattaforma entro e non oltre le ore 23.59 del lunedì successivo alla disputa della gara.

7. Esercizio dell'azione

1. I provvedimenti disciplinari vengono adottati all'esito di procedimenti:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione della II Sezione della Procura Associativa
 - b) su istanza della parte interessata
2. Tutti i procedimenti avvengono per tramite degli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal regolamento e quando i giudici ritengono opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia, anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli organi dei gradi successivi.
3. L'Organo di giustizia sportiva competente può procedere d'ufficio all'omologazione di una gara e/o alla revoca della stessa omologazione e/o all'irrogazione sanzioni disciplinari eventualmente commesse da Società sportive e tesserati, ogni qual volta sulla base di elementi di prova ad esso pervenuti o da esso rinvenuti, ravveda gli estremi per l'esercizio della propria azione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono fonti utilizzabili dagli Organi di Giustizia sportiva per l'attivazione del procedimento di ufficio i referti e i rapporti di gara, le relazioni degli ufficiali di gara o dei commissari di campo, le osservazioni delle Società sportive presentate nei termini previsti dal Regolamento, le segnalazioni della II Sezione della Procura Associativa o del Coordinatore dell'Area Giustizia, i verbali e gli atti dei procedimenti di giustizia sportiva del CSI, ogni altro documento ritenuto rilevante dall'Organo di Giustizia sportiva ai fini della valutazione.

8. Procedimenti d'ufficio

1. Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dagli ufficiali di gara, inviati nei termini di cui all'art. 6 comma 7. In caso di fasi finali o di manifestazioni ad eliminazione diretta può essere richiesto l'invio del referto entro 24 ore dal termine della gara.
2. Il procedimento si svolge dinanzi ai competenti Organi di Giustizia sportiva sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio.
3. I dirigenti del CSI che assistano a gare ufficiali di manifestazioni svolte sotto l'egida del CSI Milano, qualora lo ritengano necessario ed opportuno possono inviare al giudice sportivo rapporti o relazioni inerenti alla gara a cui hanno assistito. Tale facoltà è concessa anche ai responsabili arbitrali intervenuti per visionare i direttori di gara. Tale adempimento è obbligatorio quando pervenga una richiesta ufficiale da parte del giudice di merito.



4. La richiesta di una Società di poter trarre copia del referto arbitrale e degli atti ufficiali di gara dopo l'esame del giudice sportivo può essere evasa solo per tramite di richiesta da indirizzarsi alla Direzione Tecnica dell'attività sportiva, presentata dal legale rappresentante del sodalizio sportivo e con il contestuale versamento della tassa di 30 euro per i diritti di segreteria. Tale possibilità è prevista unicamente nei casi in cui il Giudice Sportivo di primo grado si è definitivamente pronunciato e laddove sia possibile avanzare formale istanza di revisione e/o ricorso.
5. Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma 2 del presente articolo instaura apposito procedimento d'ufficio in merito a posizioni irregolari di tesserati.
6. Per l'avvio dei procedimenti di illecito sportivo è competente la II Sezione della Procura Associativa.

9. Organi di giustizia sportiva

1. Sono Organi di giustizia sportiva:
 - a) La Commissione Territoriale Giudicante (CTG)
 - b) La Commissione Regionale Giudicante (CRG)
 - c) La Commissione Nazionale Giudicante (CNG)
2. Prestano attività di assistenza e collaborazione nell'amministrazione della Giustizia del Comitato Territoriale di Milano:
 - a) i collaboratori della Commissione Territoriale Giudicante;
 - b) l'Assistente all'Educazione Sportiva.

L'Assistente all'educazione sportiva collabora con gli Organi di Giustizia con funzioni di vigilanza sull'esecuzione della sanzione, di garanzia sul processo rieducativo del tesserato sanzionato, di cura della formazione associativa, con la finalità di aiutare il tesserato nella comprensione dei valori associativi violati.

3. Gli Organi di giustizia sportiva hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive e ne omologano quindi i risultati, parziali e finali, deliberando i reclami presentati ed assumendo i corretti provvedimenti disciplinari nei confronti di Tesserati e Società sportive. La giurisdizione del CSI è esercitata secondo le norme seguenti:

- a) Delibera d'ufficio sulla base dei documenti inoltrati dagli ufficiali di gara e/o persone ufficialmente abilitate.
- b) La Commissione Territoriale Giudicante è competente in merito ai reclami avverso la regolarità della gara.
- c) La Commissione Territoriale Giudicante lavora in sinergia con la Commissione Tecnica Provinciale dello sport competente e redige apposito comunicato contenente le delibere assunte.
- d) La Commissione emette i provvedimenti entro i termini previsti dal Regolamento e tendenzialmente prima della disputa del turno successivo di gara.
- e) Le delibere della Commissione Territoriale Giudicante possono trovare opposizione esclusivamente presso la Commissione Regionale Giudicante.



- f) Nei concentramenti o attività di breve durata, è funzionante una Commissione Esecutiva in campo
- g) Per gli sport individuali può essere funzionante un Giudice unico.

10. Giudizio di 1° grado della commissione giudicante

1. Il giudizio di primo grado innanzi alla commissione giudicante si svolge in camera di consiglio prevalentemente sugli atti. L'organo giudicante può, quando lo ritiene opportuno, sentire gli ufficiali di gara coinvolti (arbitri, giudici di gara, commissari di campo ecc.), chiedere integrazioni scritte dei rapporti, sentire in via consultiva il responsabile della sezione arbitrale interessata in qualità di esperto del regolamento tecnico della disciplina sportiva, nonché provvedere all'audizione di ogni soggetto anche terzo laddove lo ritenga utile ai fini del puntuale accertamento dei fatti.
2. Le decisioni emesse dalla CTG del Comitato di Milano sono impugnabili davanti alla Sezione Distaccata della CRG istituita in conformità con il Regolamento Nazionale di Giustizia presso il Comitato di Milano.

11. Commissione Regionale Giudicante

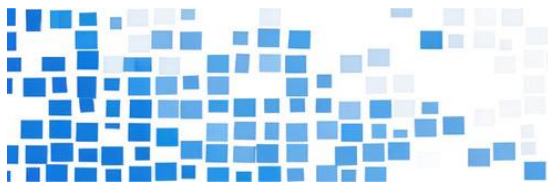
1. È competente per tutti i giudizi di 1° grado sull'attività regionale, nonché organo d'appello avverso i provvedimenti di 1° grado delle Commissioni Territoriali Giudicanti.
2. Delibera, inoltre, sui procedimenti di illecito sportivo per cui viene designata.
3. Le delibere della Commissione Regionale Giudicante sono impugnabili presso la Commissione Nazionale Giudicante per quanto attiene ai giudizi di 1° grado sull'attività regionale e presso la CNGS laddove assunte quale organo di appello sull'attività locale.

12. Commissione Nazionale Giudicante

1. Ha il compito di giudicare in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale e di valutare in un'unica istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità.
2. In funzione di Giudice di 1° grado interviene sull'attività interregionale e nazionale.
3. Giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività regionale e nazionale.

13. Criteri di irrogazione delle sanzioni

1. Gli Organi Giudicanti competenti, per poter determinare la specie e l'entità delle sanzioni disciplinari da applicare ed i provvedimenti da adottare devono accertare lo svolgimento materiale dei fatti anche ricorrendo, laddove impossibile raggiungere un grado elevato di certezza, ad un giudizio probabilistico. Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre ogni accertamento e indagine che ritengono utili ai fini della giustizia.
2. Sono fonti di prova utilizzabili dagli Organi di giustizia sportiva per l'accertamento dei fatti: i referti e i rapporti di gara, le relazioni degli ufficiali di gara o dei commissari di campo, le fotografie e le riprese audiovisive, le testimonianze di tesserati e soggetti terzi, i verbali e gli atti dei procedimenti di giustizia sportiva del CSI, le osservazioni delle Società sportive presentate nei termini previsti dal



Regolamento, le segnalazioni della II Sezione della Procura Associativa o del Coordinatore dell'Area Giustizia, ogni altro documento ritenuto rilevante dall'Organo di Giustizia sportiva ai fini della valutazione.

3. Le fonti di prova concorrono nella formazione del convincimento dell'Organo giudicante che, secondo il suo prudente apprezzamento, ne valuta l'attendibilità tenuto conto della provenienza, della completezza, della concordanza con altri elementi, della legittimità della formazione e della credibilità del soggetto che le ha prodotte.
4. Il referto arbitrale e il rapporto di gara costituiscono fonti di prova caratterizzate da massima attendibilità al fine dell'accertamento dei fatti. Nonostante non siano fonti di prova esclusive, la loro efficacia probatoria può essere superata solamente attraverso elementi di prova specifici, oggettivi e rilevanti che, tenuto conto del grado di attendibilità delle relative fonti di prova, siano idonei a fornire all'Organo giudicante il confortevole convincimento che i fatti si siano svolti in modo diverso o parzialmente diverso rispetto a quanto risulti dai suddetti documenti ufficiali.
5. Le fotografie e le riprese audiovisive se, a parere motivato dell'Organo giudicante, forniscono una chiara ed inconfutabile rappresentazione dei fatti oggetto di giudizio, hanno il medesimo valore probatorio dei referti e i rapporti di gara.
6. Le testimonianze di tesserati e soggetti terzi devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze previste dall'art. 1.7 del Regolamento. La prova testimoniale potrà essere acquisita in presenza o in video conferenza. L'audizione del testimone in video conferenza dovrà osservare le prescrizioni tecnico informatiche stabilite e disposte dall'Organo giudicante quali ad esempio la necessità di connessione con dispositivo che garantisca la possibilità di interagire audio/visivamente con i convocati in luogo idoneo.
7. In caso di deposito di osservazioni scritte, l'Organo giudicante è tenuto a prenderne visione e a valutarne la rilevanza secondo il suo prudente apprezzamento, traendo ogni eventuale informazione utile ai fini del decidere ed all'assunzione del giusto provvedimento.
8. È fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare d'ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione dell'attività pari o superiore ai 3 (tre) mesi o 12 gare. *Qualora il provvedimento da adottare sia rivolto ad un tesserato che, in base all'anno di nascita, non abbia ancora compiuto 16 anni, l'obbligo di audizione preventiva si applicherà ogniqualvolta la sospensione/squalifica da irrogarsi possa essere pari o superiore ai 45 giorni o 6 gare.*

Nei casi che precedono, il competente Organo di giustizia sportiva potrà sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare. A discrezione dell'Organo Giudicante, l'audizione preventiva obbligatoria delle parti interessate può avvenire in presenza o in video conferenza secondo la valutazione dell'Organo giudicante. L'audizione in video conferenza dovrà osservare le prescrizioni tecnico informatiche stabilite e disposte dal giudice di merito quali ad esempio la necessità di connessione con dispositivo che garantisca la possibilità di interagire audio/visivamente con i convocati in luogo idoneo.

9. La testimonianza e l'audizione di un soggetto minorenne debbono essere effettuata alla presenza di un genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale, ovvero da persona da essi incaricata in conformità delle leggi dello stato.

10. Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare, devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intensità del dolo e il grado della colpa, la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, la cooperazione del tesserato e della Società di appartenenza nella ricostruzione dei fatti ed in generale le circostanze di verifica del fatto, le condizioni individuali del sanzionando e i suoi precedenti disciplinari, considerando eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche per fatti particolarmente rilevanti, superiori ad un anno.
11. Le sanzioni assunte dagli organi di giustizia costituiscono il momento iniziale del processo di responsabilizzazione e di rieducazione dell'individuo sanzionato. L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.
12. Qualora lo svolgimento di una gara venga sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
13. Gli Organi giudicanti devono deliberare in merito ai fatti oggetto del procedimento del quale sono stati investiti di norma entro il termine di 15 giorni dalla data di svolgimento della gara o dal ricevimento della notizia dell'infrazione non contenuta nel referto di gara, tale termine è prorogabile liberamente fino a 30 giorni. In caso di impedimento o motivate esigenze organizzative e/o istruttorie, l'Organo giudicante potrà assumere la decisione in una data anche successiva rispetto ai termini sopra indicati. In tal caso l'Organo giudicante dovrà indicare tempestivamente, con il primo comunicato utile, l'esigenza di prorogare il termine per l'assunzione della decisione. La proroga non potrà comunque superare il limite di 60 giorni dalla data di svolgimento della gara o dal ricevimento della notizia dell'infrazione non contenuta nel referto di gara. In ogni caso, non potrà essere disposta la proroga libera o motivata, qualora il ritardo nella decisione sia idoneo a compromettere in concreto la regolarità del campionato o della manifestazione.

14. Osservazioni scritte da parte delle società

1. Al termine dell'incontro il Dirigente responsabile o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo Giudicante allegate al rapporto arbitrale. In alternativa le osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo Giudicante entro le ore 12:00 del martedì successivo alla gara per tramite del Dirigente responsabile indicato dalla società all'atto dell'iscrizione ai campionati. Dovranno essere utilizzate le credenziali per la gestione della squadra on line. Sarà pertanto possibile trasmettere ogni informazione utile per dettagliare eventuali fatti di gara da porre all'attenzione del giudice sportivo. È prevista la possibilità di trasmissione di testo scritto unitamente alla possibilità di allegare materiale fotografico o video.
2. Le osservazioni scritte dovranno evidenziare in maniera chiara e sintetica le informazioni utili a supportare il giudice nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle proprie decisioni. Le osservazioni scritte possono riguardare anche fatti che esulano dalla gara e/o dal momento di irrogazione del provvedimento da parte dell'Ufficiale di gara.



3. Eventuali frasi offensive o contenuti inopportuni inseriti nelle osservazioni potranno essere sanzionati dal Giudice sportivo mediante apposita delibera.
4. Le osservazioni scritte non costituiscono riserva scritta, né preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo, ma possono essere assunte agli atti ufficiali dall'Organo Giudicante. Le Società potranno comunque inviare anche successivamente memorie e note sempre assumibili agli atti dell'Organo Giudicante. Le osservazioni scritte non prevedono risposte automatiche.
5. Le osservazioni scritte, gli esposti e le memorie non possono essere presi in esame se riguardano fatti che incidono sulla regolarità della gara: questi fatti dovranno essere evidenziati solo con ricorsi e reclami formali.

15. Sanzioni disciplinari

Le indicazioni di seguito riportate sono valide per le manifestazioni organizzate dal CSI Milano, con comunicazione riportata al Consiglio regionale lombardo e alla Direzione Tecnica nazionale. Le casistiche delle infrazioni riguardano anche i fatti avvenuti a inizio, negli intervalli o a fine gara.

16. Provvedimenti a carico di tesserati atleti

1. Le squalifiche a tesserati atleti possono essere espresse in “numero di gare effettive sino ad un massimo di 12” oppure con “inibizioni a tempo” e, in quest'ultimo caso, con inibizione dalla partecipazione a qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato, salvo differente provvedimento disposto del giudice sportivo.
2. Le inibizioni “a tempo” sono comminabili al massimo per 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni e per 4 anni per coloro che all'atto dell'infrazione abbiano compiuto i 18 anni.
3. Tutti le inibizioni “a tempo” considerano il calendario effettivo dell'attività sportiva e pertanto possono essere prorogate per eventuali periodi di sospensione dell'attività sportiva.
4. Analogamente potranno essere assunti o attenuati provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex novo, in ritardo rispetto alla pubblicazione del risultato, qualora questo debba pubblicarsi con carattere di urgenza.
5. Le giornate di squalifica scontate risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito sul campo e quindi non convenzionale, salvo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia art. 43 comma 8.
6. Al fine di agevolare uniformità di giudizio viene di seguito riprodotta una Tabella dei provvedimenti per atleti. In ogni caso, l'organo giudicante ha sempre la facoltà di discostarsi dalle cornici edittali riportate nella suddetta tabella e, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, applicare sanzioni di entità e durata inferiore o superiore.
7. *Qualora l'atleta venga squalificato per 4 o più giornate di squalifica per condotte connesse ad episodi di violenza, l'Organo giudicante può estendere l'efficacia del provvedimento a tutte le categorie e campionati ai quali l'atleta abbia titolo per partecipare. In tale ipotesi, la squalifica deve essere considerata pendente fino a che non sia stata interamente scontata nel campionato nella quale è stata irrogata. Tale estensione degli effetti della decisione non potrà essere stabilita nei confronti di tesserati che all'atto dell'infrazioni abbiano compiuto 14 anni di età.*



8. *Gli atleti che siano stati sanzionati con squalifica pari o superiore a sei mesi se maggiorenni o tre mesi se minorenni possono richiedere per il tramite della società sportiva l'applicazione di una sanzione alternativa alla squalifica. Le sanzioni alternative consistono in percorsi rieducativi e riabilitativi che portino il tesserato sanzionato alla comprensione del disvalore associativo della propria condotta con il fine di una sua rieducazione e reinserimento nel circuito associativo. La richiesta di sanzione alternativa deve essere formulata dalla società sportiva nel termine di un mese dalla pubblicazione del provvedimento definitivo e deve contenere l'indicazione di un programma rieducativo che preveda lo svolgimento di attività di particolare valore morale o sociale, nonché meccanismi di controllo e rendicontazione dell'attività. La Direzione tecnica in collaborazione con il Coordinatore dell'Area Giustizia valuta approva il programma rieducativo ai fini della sua applicazione. In ogni caso, qualora il tesserato non concluda il percorso rieducativo, questi dovrà scontare le giornate di squalifica originariamente determinate oltre ad una squalifica ulteriore da sommarsi a quella già determinata nella misura minima di due giornate.*

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PER ATLETI

A) Ammonizioni e richiami ufficiali

B) Ammonizioni con diffida

C) infrazioni che comportano la squalifica per 1 gara:

- Tutte le infrazioni nei confronti di altri tesserati configurabili in condotta scorretta, poco etica, ironica, offensiva, protestataria, verbalmente minacciosa, antisportiva
- Fatti di gioco
- Atleta allontanatosi dal campo, senza autorizzazione arbitrale
- Bestemmia
- Minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione
- Disattenzione del capitano alle procedure del saluto della squadra, a partire dalla categoria Under 12 e successive
- Disattenzione del capitano della squadra agli obblighi di saluto all'arbitro nella pallavolo
- Tutte le infrazioni nei confronti degli Ufficiali di Gara configurabili in condotta irrispettosa

D) infrazioni che comportano la squalifica per 2 gare:

- Infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
- Infrazioni verso Ufficiali di Gara, tesserati, Enti, ecc. per contenuto di parole o gesti significativamente offensivi, gravemente minacciosi e/o intimidatori
- Coinvolgimenti in aspetti di rissa
- Atteggiamenti di modesta violenza nei confronti di un avversario (spinte, contatti lievi per atteggiamenti protestatari, ecc.)
- Incomprensione ovvero mancata espletazione del ruolo di capitano
- Lievi accertati danneggiamenti ad attrezzature e spogliatoi, arrecati volontariamente o con negligenza

E) infrazioni che comportano la squalifica per 3 gare:

- Infrazioni elencate nel capitolo precedente e ritenute aggravabili dal Giudice Sportivo



- Vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, verso tesserati o pubblico

- Lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico

- Offese al pubblico o comportamento provocatorio nei confronti di spettatori

F) infrazioni che comportano la squalifica per 4 gare:

- Infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente

- Vie di fatto verso tesserati o pubblico

- Sputi a tesserati

- Gravi atti vandalici su attrezzature

G) infrazioni che comportano la squalifica per 5 gare:

- Aggravanti del punto precedente

- Lancio del pallone o di altri oggetti contro Ufficiali di Gara, senza colpirli

H) infrazioni che comportano la squalifica o inibizione da 6 gare a 2 mesi:

- Aggravanti del punto precedente

- Gesti e atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno

- Condotta offensiva o denigratrice nei confronti dell'Associazione

I) infrazioni che comportano l'inibizione da 2 a 3 mesi:

- Aggravanti del punto precedente

- Gravissimi atteggiamenti provocatori, intimidatori o istigatori che mettano a rischio l'andamento della gara

- Gravi episodi di violenza nei confronti di terzi o di tesserati

- Gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo

- Strappare o tentare di strappare oggetti o indumenti all'arbitro

- Tentati atti di violenza nei confronti del direttore di gara, senza colpire lo stesso

J) infrazioni che comportano l'inibizione da 3 mesi a 6 mesi:

- Aggravanti del punto precedente

- Colpire gli ufficiali di gara con pallonate od oggetti vari

- Indirizzo di sputi contro ufficiali di gara senza colpire

K) infrazioni che comportano l'inibizione da 6 mesi ad 1 anno:

- Aggravanti del punto precedente

- Particolari episodi o linguaggio gravemente offensivi o provocatori che ledano religioni, razze, etnie di tesserati o spettatori

- Atti di modesta violenza verso gli ufficiali di gara

- Atti violenti che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su terzi, con danni fisici alle persone

L) infrazioni che comportano l'inibizione per oltre 1 anno:

- Aggravanti del punto precedente

- Gravi atti di violenza che colpiscano gli ufficiali di gara, senza causare danni fisici

- Sputi che colpiscano gli ufficiali di gara

- Gravissimi atti di violenza nei confronti di spettatori e tesserati, con danni fisici evidenti



M) infrazioni che comportano l'inibizione per 3 o 4 anni:

- Aggravanti del punto precedente
- Doping
- Illeciti e frodi sportive

17. Sospensione condizionale

1. Per le categorie giovanili fino a Ragazzi - Under 14 compresa, nell'irrogare la sanzione disciplinare della squalifica fino a 2 giornate di gara, l'Organo Giudicante concederà la sospensione condizionale al destinatario della sanzione. La sospensione viene evidenziata nel comunicato ufficiale.
2. Il predetto beneficio non può essere concesso più di una volta nel corso dello stesso anno sportivo. La sospensione non annulla la sanzione (che ha valore, peraltro, per la Classifica Disciplina) e ha durata di tre mesi. Se nel periodo di sospensione il tesserato dovesse subire un'altra sanzione, egli dovrà scontare sia la prima, che la seconda. La sospensione condizionale non sarà mai applicata a tesserati impegnati in gare di categoria Allievi e successive e non si applica in caso di squalifica per cumulo di ammonizioni in gare diverse nelle categorie Ragazzi – Under 14 e precedenti.

18. Provvedimenti a carico di dirigenti

1. A coloro che assolvono incarichi dirigenziali, e rientrano in questa categoria tutti i tesserati indicati in distinta nelle varie figure tecniche previste dai vari regolamenti di gioco, si possono applicare le seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione
 - b) Ammonizione con diffida
 - c) Squalifica da una a **quattro** giornate effettive di gara
 - d) Inibizione a tempo per tutta l'attività sportiva
 - e) Inibizione a tempo, con obbligo di astensione dall'attività sportiva (il Giudice Sportivo, a sua discrezione, può specificare mediante apposita delibera che la squalifica debba essere scontata solo in una singola disciplina sportiva)
2. Nel caso un dirigente riceva due ammonizioni durante la stessa gara, sarà squalificato per una giornata.
3. Nel Calcio e nella Pallavolo, il dirigente raggiunge la diffida alla seconda ammonizione. Nella Pallacanestro, il dirigente raggiunge la diffida alla terza ammonizione. Le attività non rientranti sotto l'egida dei campionati provinciali potrebbero essere soggette a differenti valori per il raggiungimento delle diffide e tale dispositivo dovrà essere emanato prima dell'inizio di tali competizioni.
4. L'ammonizione di un Dirigente, successiva a quella irrogata con diffida, comporta la squalifica per una giornata effettiva di gara.
5. L'inibizione di un Dirigente è sempre limitata alla mera attività sportiva e non si allarga agli aspetti societari dello stesso; tuttavia, qualora la condotta illegittima del Dirigente sia di notevole gravità, l'Organo giudicante può tramettere gli atti al Procuratore Associativo, e contestualmente al Coordinatore della Giustizia, per l'estensione dell'inibizione anche ad altri ambiti per i provvedimenti consequenziali.

6. Un dirigente che svolge anche il ruolo di atleta può disputare le gare in tutte le categorie, esclusa quella dove ha ricevuto la squalifica. Questa norma si applica solo per le squalifiche sino a 2 gare.
7. L'inosservanza del periodo di inibizione e l'indebito impiego di un dirigente, comporta la proroga del periodo di inibizione, l'inibizione del dirigente responsabile della squadra indicato sulla distinta di gioco, o in assenza di quest'ultimo del capitano della squadra se maggiorenne o il Presidente della società se il capito è minorenne, e l'ammenda alla società.
8. Per i dirigenti fino alla categoria Ragazzi – Under 14, il Giudice potrà applicare sanzioni aggravate rispetto a quelle di altre categorie, a causa della disattenzione del proprio ruolo educativo. Analogamente, sempre fino alla categoria Ragazzi, i provvedimenti possono essere ridotti, qualora il Giudice ravvisi attenuanti specifiche che possano avere influenzato le sanzioni stesse.
9. Per l'indebito impiego di atleti non aventi diritto è prevista l'inibizione di un mese del dirigente accompagnatore responsabile indicato in distinta *o, in caso di assenza, del responsabile di squadra indicato al momento dell'iscrizione della squadra*. Il periodo di inibizione può essere ridotto a 15 giorni nel caso in cui l'indebito impiego di tesserati sia riconducibile a ruoli che non inficiano la regolarità della gara, ovvero nei casi di tesserati ammessi in panchina con ruoli dirigenziali.
10. Per irregolarità oggettive legate ad atti illeciti, su gare della categoria Ragazzi – Under 14 e precedenti, il minimo applicabile ai dirigenti e/o Presidenti responsabili è di 3 mesi.
11. La partecipazione alla gara di atleti più giovani delle fasce di età stabilite dalla programmazione, comporta la squalifica del Dirigente Responsabile per due giornate *o, in caso di assenza, del responsabile di squadra indicato al momento dell'iscrizione*, con ammenda alla società, ma senza variazioni al risultato della gara.
12. Le norme del CSI Milano prevedono la presenza di almeno un dirigente maggiorenne in panchina e l'espulsione dello stesso non può permettere, nelle categorie in cui vi partecipino esclusivamente atleti minorenni, l'assenza di Dirigente responsabile in campo, nonostante l'espulsione. In questo caso l'arbitro comunicherà l'espulsione al Dirigente e gli concederà di non abbandonare la propria postazione, privandolo però dei compiti tecnici (cambi, rapporti con l'arbitro ed ufficiali di tavolo, disposizioni varie, ecc.) e permettendogli quindi di mantenere esclusivamente la responsabilità istituzionale della squadra in campo.
13. Ai fini del conteggio delle ammonizioni recidive ricevute in gare differenti si precisa che qualora la mansione di Assistente di Parte fosse ricoperta da un tesserato non idoneo a prendere parte alla gara in qualità di atleta, lo stesso tesserato entrerà in regime di diffida raggiungendo la seconda ammonizione e in regime di squalifica raggiungendo la terza ammonizione. Viceversa, se la mansione di Assistente di Parte fosse ricoperta da un tesserato idoneo a prendere parte alla gara in qualità di atleta, il tesserato entrerà in regime di diffida raggiungendo la terza, la sesta e l'ottava ammonizione e in regime di squalifica raggiungendo la quarta, la settima, la nona e la decima ammonizione. A maggior chiarimento si specifica che le ammonizioni ottenute da un atleta che svolge la mansione di Assistente di Parte in una gara ove è inserito in distinta come atleta, si sommano a quelle ottenute dal medesimo giocatore in altre gare ai fini della recidiva.



19. Provvedimenti a carico dell'arbitro di società

1. Gli arbitri di Società potranno essere oggetto di provvedimenti minimi di inibizione di 30 gg. nei casi seguenti:

- Indebita ammissione alla gara di atleti e/o dirigenti non tesserati o tesserati il giorno della gara
- Irregolarità procedurali nella fase di riconoscimento tesserati
- Condotta etico sportiva scorretta
- Volontaria redazione e/o consegna di referto non veritiero e/o con omissioni
- In caso di grave errore tecnico commesso con dolo o colpa grave, che comporti la ripetizione della gara ai sensi del successivo art. 33.

20. Sospensione cautelare

1. Gli Organi Giudicanti potranno disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un provvedimento disciplinare.
2. Il provvedimento di sospensione perde efficacia qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di cui all'art. 13 comma 13.
3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
4. I periodi di sospensione già scontati debbono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

21. Clemenza, riabilitazione, radiazione

1. Il tesserato a cui è stata irrogata una squalifica per il periodo massimo previsto (2 o 4 anni in base all'età) può chiedere la clemenza al Consiglio Nazionale, dopo aver scontato almeno la metà della squalifica stessa.
2. Il tesserato che abbia avuto irrogata una squalifica pari o superiore ad un anno può chiedere la riabilitazione al Consiglio Nazionale per estinguere le sanzioni accessorie previste dallo Statuto.
3. Nei casi di radiazione i provvedimenti di clemenza possono essere concessi dal Consiglio Nazionale trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della squalifica definitiva.

22. Sanzioni alle Società sportive

Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammenda entro il limite massimo determinato dalle disposizioni Nazionali
- Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro, non nel Comune di residenza o sul campo della Società avversaria
- Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
- Perdita della gara con risultato tecnico



- Penalizzazione di uno o più punti in classifica (può essere fatta scontare nella stagione sportiva successiva)
- Retrocessione all'ultimo posto in classifica
- Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale
- Esclusione dalla classifica finale
- Estromissione dal Campionato, Torneo o manifestazione
- Esclusione automatica per raggiunto limite di 3 (tre) infrazioni con causale di rinuncia alle gare (salvo casi di forza maggiore) o impiego di giocatori in posizione irregolare, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente.

Nei Tornei, il limite di tre infrazioni sopra citate è ridotto a due.

- Non ammissione od esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

23. Provvedimenti a Società

Nel rispetto delle sanzioni irrogabili evidenziate all'art. 22 si riassumono schematicamente le stesse con le tabelle evidenziate in calce al presente regolamento confermando la piena facoltà al giudice sportivo di aggravare eventuali provvedimenti inerenti all'entità delle varie recidive.

24. Perdita della gara

La Società ritenuta responsabile oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio tecnico di 0-3 (calcio a 11), 0-4 o 0-3 (calcio a 7), 0-6 (calcio a 5), 0-3 (pallavolo), 0-20 (pallacanestro), o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.

Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.

La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti accaduti risulti di entrambe.

Provoca altresì la perdita della gara, il non aver ottemperato agli obblighi di prelievo coattivo nei casi previsti dal CSI.

Tutti i provvedimenti legati alla perdita della gara saranno corredati da: ammenda alla Società in difetto, inibizione dei Dirigenti responsabili ed eventuale penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in difetto.



25. Presentazione in campo tardiva e mancato approntamento del terreno di gioco

La violazione della norma, che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione sportiva di perdita della gara, salvo che la Società non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito; l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda. È parimenti assegnata la perdita della gara, con ammenda alla Società, nel caso di inagibilità e mancato approntamento del campo di gioco, non dovuti a causa di forza maggiore. Anche la colposa indisponibilità del proprio campo di gioco causa la perdita della gara.

26. Partecipazione di giocatori non aventi titolo

La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, giocatori partecipanti con età maggiore di quella stabilita, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione minima di un mese al Presidente e/o al Dirigente responsabile. L'inibizione è aumentabile in caso di accertato comportamento doloso. Il giocatore indebitamente impiegato, in quanto squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione. I provvedimenti si applicano anche alle gare pregresse già omologate; in caso di finali, la Società in difetto è estromessa dalla manifestazione.

27. Immissione irregolare di giocatori di riserva

L'irregolare procedura delle sostituzioni comporta la perdita della gara, nella misura in cui è identificabile un atteggiamento di dolo; negli altri casi la gara viene fatta ripetere. La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara, ferma restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente Accompagnatore di inibizione di un mese. Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione.

28. Irregolarità di tesseramento

L'impiego di tesserati che risultino, al CSI, con dati anagrafici errati è punito con la perdita della gara (con ammenda e inibizione del dirigente) in caso di dolo. Analogo provvedimento, sarà irrogato in caso di impiego di giocatori con tesseramento "non atleta" o non tesserati per lo sport di pertinenza. L'errore di ammissione ad una gara di un atleta non in regola con le procedure di riconoscimento per mancanza tessera, non causa la perdita della gara stessa in caso di verifica della regolarità di tesseramento in fase di omologazione della gara. In caso di Coppe ad eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse comporta esclusivamente l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione oltre ai provvedimenti di ammenda e inibizione di Dirigenti.



È possibile intervenire per modificare il risultato di una gara già omologata qualora sia stata scoperta e accertata successivamente l'irregolare partecipazione di atleti.

Per quanto riguarda le infrazioni sul tesseramento, si precisa che nessun giocatore è in regola per la partecipazione a una gara se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata al preposto ufficio del CSI nei termini previsti o con la procedura prevista. L'impiego irregolare di giocatori per motivi legati al tesseramento od alle incompatibilità federali, causerà la perdita della gara, con i provvedimenti collaterali conseguenti. Questi risultati convenzionali si applicano a tutte le gare arretrate in cui sono stati impiegati atleti in posizione irregolare. L'irregolarità emersa durante le fasi finali e play-off comporta l'estromissione dalla manifestazione della società in difetto. Anche qualunque altra irregolarità riscontrata nella posizione dei giocatori impiegati effettivamente in campo, provoca la perdita della gara e la perdita delle eventuali gare già omologate, con ammenda e inibizione al dirigente.

Il procedimento legato ad irregolarità federali deve essere chiesto dalle Società interessate tramite istanza motivata a firma del Presidente delle società o di persona da lui delegata che fornisca un principio di prova integrabile nel corso dell'istruttoria anche d'ufficio da parte dell'Organo giudicante.

29. Mancato arbitraggio di dirigente o mancato accordo tra le società e mancato invio del referto in tempi utili

Nei casi in cui non sia previsto arbitraggio ufficiale e la Società ospitante non mettesse a disposizione un proprio arbitro di Società, viene irrogata la sanzione della perdita della gara. Nella fattispecie l'Organo Giudicante potrà altresì applicare l'ammenda e un punto di penalizzazione. La perdita della gara è assegnata anche alla/e Società che non provveda all'arbitraggio ufficiale in caso di mancato arrivo dell'arbitro (dove ciò è sancito dalle norme di disciplina sportiva) o nel caso sia automaticamente da effettuarsi un arbitraggio da parte dell'Arbitro di Società (ad esempio, le gare spostate dal sabato alla domenica e viceversa, comunicazioni da parte della Direzione Tecnica, ecc.). Analogamente, per ragioni operative, la perdita della gara viene altresì irrogata, in caso di arbitraggio non ufficiale, alla Società ospitante il cui dirigente arbitro non abbia inoltrato il rapporto di gara e le allegate distinte dei giocatori al giudice competente oltre 15 giorni dall'effettuazione della gara stessa, tale limite può essere diminuito a sette giorni per il Torneo primaverile. Anche in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare l'ammenda e un punto di penalizzazione. Il mancato accordo circa la scelta di una persona cui affidare la direzione della gara, qualora l'arbitro di Società messo a disposizione dalla Società ospitante non si sia presentato nei termini previsti o si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di dirigere la gara stessa, comporta la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre, nel caso in cui esse appartengano a categorie in cui non è mai previsto l'arbitraggio ufficiale delle gare. È applicabile anche la penalizzazione di un punto in classifica e l'inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o dei presidenti delle Società interessate. Qualora il mancato accordo sia dipeso dal rifiuto immotivato di una delle due Società di affidare la direzione di gara a persona proposta dall'altra Società, la sanzione della perdita della gara, della eventuale penalizzazione di un punto in classifica e dell'eventuale inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o del presidente, sarà irrogata alla sola Società ritenuta responsabile del mancato raggiungimento dell'accordo.



In ogni caso, una volta disputata la gara, le Società interessate non potranno far valere vizi connessi alla scelta del dirigente arbitro o alle caratteristiche dello stesso e la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo, salvo l'irrogazione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico della società che ha scelto affidato l'arbitraggio della gara in violazione dei regolamenti.

30. Rinuncia alla gara, ritiro a gara in corso, ritiro dalla manifestazione e spostamenti non autorizzati

Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse, si applica la sanzione della perdita della gara con risultato tecnico convenzionale oppure con il punteggio al momento dell'interruzione più favorevole alla squadra avversaria. Gli Organi Giudicanti potranno altresì irrogare la sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda. Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara giocata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo. La sanzione di perdita della gara è attribuita alle Società non rispettose delle norme legate all'obbligo di disputa delle gare, secondo il calendario ufficiale (ferma restando la valutazione del Giudice Sportivo per le responsabilità accertabili). La discrezionalità del Giudice si estende ai provvedimenti collaterali.

31. Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara

Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso di posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti in panchina e/o degli assistenti non ufficiali, come pure in caso di infrazioni alle norme sull'impiego dei refertisti e dei segnapunti di parte e le infrazioni e obblighi che comportino solo adempimenti formali. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari. Tale infrazione non comporta la perdita della gara, a meno che non abbia apportato alla squadra del tesserato un indebito vantaggio sul piano agonistico. Comporta la sanzione sportiva della perdita della gara anche l'irregolarità procedurale, che inficia la regolarità di una gara con precisa responsabilità di una Società sportiva. Se la responsabilità è attribuibile all'arbitro, la gara dovrà essere ripetuta.

32. Irregolarità legati agli svincoli e ai trasferimenti

Come normato nel Regolamento Comune a tutti gli Sport, per qualunque infrazione legata agli svincoli e ai trasferimenti, è dovuta la perdita della gara con ammenda e l'inibizione di 6 mesi effettivi al tesserato responsabile della condotta, nonché inibizione al Presidente per minimo un mese.

33. Errori tecnici arbitrali

- 1) L'errore tecnico arbitrale comporta la ripetizione della gara, nel caso lo stesso sia accertato dagli Organi Giudicanti.



- 2) L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.
- 3) L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

34. Rinunce o ritiri dalle gare

1. Le Società hanno l'obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte sia le gare iniziate; la Società che rinuncia alla disputa di una gara o che non si presenti o che si ritiri da una gara iniziata subisce ogni volta la perdita della gara con i provvedimenti a le ammende evidenziate nel capitolo "tabelle disciplinari".
2. Qualunque rinuncia alle gare (anche preventiva) non può prescindere dalla valutazione che il Giudice effettuerà, verificando gli aspetti di palese danno a terzi, a causa della rinuncia stessa. In caso di rinuncia in accordo con la Direzione Tecnica CSI, non sarà assunto alcun provvedimento collaterale.
3. Le rinunce comportano ammenda e penalizzazione. L'applicazione del punto in meno in classifica è discrezionale da parte del Giudice Sportivo, dopo la valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione. La discrezionalità del Giudice può estendersi anche ad una definizione diversa della gara. In merito alla "rinuncia con preavviso", la tardiva comunicazione di rinuncia alla Segreteria o ad Arbitri in Linea non potrà essere considerata tale, qualora non sia stato possibile stornare la designazione arbitrale. Nel caso rinunce con preavviso e nei casi di arrivo oltre il tempo di attesa e di ritiro dal campo per insufficiente numero di atleti, qualora questi fatti dipendano da cause di forza maggiore, la Società inadempiente può chiedere la ripetizione della gara, con istanza da presentarsi alla Direzione Tecnica entro le ore 20.00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara stessa o del primo giorno non festivo.
4. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata. Nei suoi confronti sarà disposta solo la perdita della gara, senza penalizzazione e con ammenda ridotta nella misura del 50%. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
5. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare per gravi e documentati motivi sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente Art. 24, con l'esclusione delle sanzioni accessoria e con la riduzione al 50% dell'ammenda prevista. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
 - a) la Società che rinuncia per la terza (3ª) volta ad una gara di Campionato e per la seconda (2ª) volta ad una gara di un Torneo, è automaticamente esclusa dal Campionato o Torneo stesso. L'esclusione potrà essere evitata per dimostrato caso di forza maggiore che abbia impedito la presentazione in campo, oppure nel caso di gara non disputata per insufficiente numero di giocatori, oppure per rinunce preventive per gravi motivi.



- b) la squadra che non si presenta a gare di semifinale o finale, incorre nell'esclusione dalla classifica e nella particolare ammenda prevista, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito accertato dalla Direzione Tecnica e/o dalla Commissione Tecnica.
- c) può essere richiesta, dalla Direzione Tecnica provinciale al Consiglio provinciale, l'esclusione di una Società in cui sia accertato il coinvolgimento di tutti i principali tesserati in gravissimi fatti di violenza.

35. Sanzioni negli Sport individuali

- a) Per gli sport individuali, la mancata presentazione alle gare di atleti iscritti comporta ammonizione e successivamente ammenda di 30 Euro per recidiva (con 50 Euro alla terza infrazione). Il Giudice Sportivo può aumentare l'ammenda in conseguenza al numero di atleti non presentati.
- b) Le irregolarità di partecipazione di tesserati comportano ammenda minima di 60 euro, con inibizione del responsabile per 60 gg. ed eliminazione dalla classifica del tesserato/atleta in difetto.
- c) Eventuali aspetti di illecito sono sanzionati come per gli sport di squadra e, analogamente a essi, si fa riferimento per errata documentazione, ritardi, divieto di fumo in campo, mancata assistenza ai giudici, condotta scorretta del pubblico, condotta ironica, protestataria od offensiva di tesserati.

36. Ritiro dal Campionato, Torneo o esclusione

1. Non comporta alcun provvedimento il ritiro di una squadra prima della redazione e della conseguente pubblicazione dei calendari, ad iscrizione già avvenuta. Viceversa, il ritiro formalizzato a composizione dei giorni già effettuata e calendario redatto dalla Segreteria del CSI sulla base di schede regolarmente pervenute è sanzionato con la relativa ammenda in quanto comporta sempre un grave danno organizzativo.

La Società può presentare le proprie deduzioni direttamente alla Presidenza provinciale, la quale è competente dell'eventuale attenuazione del provvedimento.

La squadra che si ritira viene esclusa dai premi e, nei casi specifici, viene retrocessa alla categoria inferiore.

2. Il ritiro (o l'esclusione per aver raggiunto il limite di penalità) di una squadra dal Campionato o Torneo nel girone di andata provoca, oltre alle sanzioni amministrative, l'annullamento di tutte le gare effettuate. Tale provvedimento si applica anche in caso di ritiro da un Campionato o Torneo con gare di sola andata.

Il ritiro (o l'esclusione per aver raggiunto il limite di penalità) della squadra dopo aver disputato almeno una gara del girone di ritorno, ovvero dopo che per la squadra oggetto di ritiro era già prevista dai calendari ufficiali la prima gara del girone di ritorno anche se quest'ultima non effettivamente disputata per qualsivoglia motivo, comporta la convalida delle gare arretrate, con risultato tecnico convenzionale per le rimanenti gare previste dai calendari ufficiali di gioco.



37. Ritiro dalle Fasi finali

1. Nelle fasi finali con formula sia all'italiana sia ad eliminazione diretta, la squadra che non si presenta in campo, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato tecnico è esclusa dalle finali stesse.
2. Nelle fasi finali ad eliminazione diretta, la Società che rinuncia a disputare il turno di gara finale viene automaticamente esclusa dalla premiazione della manifestazione, salvo motivazioni valutate dalla Presidenza provinciale.
3. Per quanto sopra espresso, nei casi di formula all'italiana, i risultati di tutte le gare precedentemente disputate sono annullati; negli altri casi la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo.

LIMITE PER LE AMMENDE

Il limite massimo per le ammende è di:

- 150 Euro per dalla categoria Under 15 e precedenti
- 250 Euro dalla categoria Allievi alla categoria Top Junior
- 400 Euro per Open - Amatori – Master

38. Note per tutti i provvedimenti di Giustizia sportiva

1. Le recidive di medesimi provvedimenti aggravano ed aumentano l'entità delle sanzioni. In caso di inibizione superiori a due mesi effettivi o nei casi previsti dallo statuto è prevista la segnalazione del tesserato e l'iscrizione al casellario di giustizia sportiva nazionale.

39. Circostanze aggravanti e attenuanti

a) La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio/alla metà, qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità del punendo.

b) Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- avere generato con il proprio comportamento rilevanti conseguenze
- avere creato con la propria azione od omissione turbativa dell'ordine pubblico
- aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto
- aver tenuto comportamento irregolare in costanza di precedente squalifica
- avere agito con dolo carpando o nel tentativo di carpire la buona fede altrui;
- aver commesso la violazione con il supporto di soggetti non tesserati.

Diminuiscono le sanzioni le seguenti circostanze:

- avere agito a seguito di grave provocazione subita
- aver agito per reazione a un fatto ingiusto posto in essere da un avversario
- essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto
- aver commesso la violazione in buona fede e nella convinzione, ricavabile da dati oggettivi, di perseguire un fine nobile e meritevole



- situazioni contingenti personali che abbiano alterato l'elemento soggettivo o che giustificano un'attenuazione della sanzione;

c) Al tesserato, che non abbia compiuto 16 anni di età e che commette un'infrazione per la quale il Regolamento prevede la squalifica di ammontare pari o superiore alle 4 giornate, può essere applicata la circostanza attenuante della giovane età con la riduzione della sanzione in misura compresa fra un terzo e la metà.

d) L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste dai commi a), b) e c) del presente articolo, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.

e) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalente fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore.

40. Ammonizioni ed espulsioni

AMMONIZIONI

- a) All'ammonizione o analoghi provvedimenti inflitti dai direttori di gara secondo le differenti discipline, corrisponde uguale provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.
- b) L'ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento ufficiale di per sé, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato ufficiale. Il Giudice Sportivo competente segnerà sul medesimo i nominativi dei giocatori che avranno raggiunto la diffida per aver conseguito l'ultima ammonizione o penalità utile prima della squalifica. Il Giudice sportivo darà evidenza del raggiungimento dell'ammonizione o penalità precedente a quella che comporterebbe la squalifica (es. terza ammonizione o penalità).
- c) Tale avviso rappresenta tuttavia un servizio che viene reso alle Società e ai tesserati, ma non è condizione indispensabile per l'irrogazione della squalifica al raggiungimento del limite di ammonizioni o penalità previste.

CUMULO DI AMMONIZIONI/PENALITÀ

La squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni viene inizialmente irrogata come segue:

- Campionati Provinciali di calcio: alla quarta ammonizione.
- Campionati Provinciali di pallavolo: alla terza penalità
- Campionati Provinciali di pallacanestro: alla terza ammonizione
- Tornei primaverili di ogni disciplina: alla terza ammonizione o penalità

In caso di recidiva, la squalifica sarà irrogata al raggiungimento del limite superiore che verrà raggiunto decrementando di volta in volta una unità rispetto al numero di ammonizioni o penalità sopra riportati.



Alcune manifestazioni di brevissima durata possono prevedere la squalifica alla seconda ammonizione. La squalifica per cumulo di ammonizioni deriva da un calcolo aritmetico delle ammonizioni ricevute dal tesserato. Per tale ragione potrà essere sempre irrogata, senza limiti di tempo e senza che possa essere considerata tardiva o intempestiva. La tabella riportata in seguito evidenzia il valore dei provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara per il corretto calcolo del cumulo di ammonizioni o penalità.

41. Automatismo delle sanzioni

TESSERATI ESPULSI DAL CAMPO

1. L'espulsione dal campo di un giocatore (da intendersi in qualunque modalità avvenga, e pertanto, o per tramite di espulsione diretta o per somma di ammonizioni nel corso della stessa gara) comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi in quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso, fatto salvo per quanto previsto in merito alla concessione della sospensione condizionale a condizione che tale dispositivo di sospensione sia notificato con apposito provvedimento affisso all'albo ufficiale. Per i tesserati a cui a norma del presente regolamento potrebbe essere concessa la sospensione condizionale deve sempre scontarsi la squalifica di almeno una gara in assenza di pubblicazione del provvedimento di sospensione condizionale con affissione all'albo ufficiale. Si precisa comunque che un giocatore espulso durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali e successivamente, in caso di conguaglio, nelle manifestazioni a seguire. La stessa normativa si applica per i dirigenti espulsi dal campo.

AMMONIZIONI

1. Non è viceversa considerata automatica la squalifica per cumulo di ammonizioni in gare diverse: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del Giudice Sportivo.
2. Il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l'obbligo di astenersi dalla gara solo dopo che siano trascorse 24 ore dall'affissione all'albo del relativo provvedimento con il quale il Giudice ratifica la squalifica. In mancanza di affissione all'albo del provvedimento il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle Società che è ritenuto elemento non rilevante nel calcolo delle recidive di ammonizioni.
3. Non è mai consentito ad una Società anticipare le squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni.

SPORT	PROVVEDIMENTO SUL CAMPO	PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
CALCIO	AMMONIZIONE	1 AMMONIZIONE
	CARTELLINO AZZURRO	2 AMMONIZIONI
	ESPULSIONE	SQUALIFICA DI ALMENO UNA GIORNATA*
PALLAVOLO	AVVERTIMENTO	NESSUNO
	PENALIZZAZIONE	1 PENALITA'
	ESPULSIONE	2 PENALITA'
	SQUALIFICA	SQUALIFICA DI ALMENO UNA GIORNATA*
PALLACANESTRO	ANTISPORTIVO	NESSUNO
	TECNICO	1 AMMONIZIONE
	ESPULSIONE PER DOPPIO ANTISPORTIVO	1 AMMONIZIONE
	ESPULSIONE PER DOPPIO TECNICO	2 AMMONIZIONI
	ESPULSIONE PER TECNICO E ANTISPORTIVO	2 AMMONIZIONI
	ESPULSIONE DIRETTA	SQUALIFICA DI ALMENO UNA GIORNATA*

*Le squalifiche ottenute in questo modo devono essere scontate sempre nella prima gara successiva a quella oggetto di provvedimento, ancorché la stessa si disputi prima della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui si omologano le gare.

42. Correlazione tra manifestazioni diverse

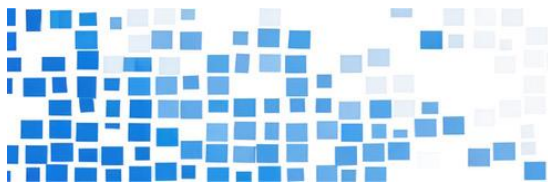
1. Agli effetti dei provvedimenti disciplinari, le manifestazioni indette dal CSI con il nome di Coppa CSI si integrano pienamente con i Campionati provinciali e i Tornei primaverili. Vi è pertanto assoluta

continuità con essi e viceversa, in merito ai provvedimenti di squalifica e/o inibizione pendenti o di nuova irrogazione.

2. Pertanto, i provvedimenti espressi per gare di Campionato o Torneo DEVONO essere scontati in gare immediatamente successive in Coppa e viceversa; in tal senso lo scontare provvedimenti disciplinari assunti è parimenti consolidato anche tra Campionato e Torneo Primavera.
3. Alcuni Tornei e manifestazioni possono prevedere la non-continuità delle squalifiche, ad eccezione di quelle irrogate “a tempo”. Questa particolarità è specificata nel Regolamento dedicato della manifestazione.
4. Per quanto riguarda le fasi regionali, si precisa che potranno prendervi parte solo tesserati che non abbiano squalifiche pendenti dall’attività provinciale e tale norma è valida anche per la partecipazione ai Campionati nazionali, con riferimento alle squalifiche non scontate, sia provinciali sia regionali. I turni di squalifica irrogati nelle fasi regionali e nazionali e non scontati, saranno riportati a livello provinciale.
5. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell’anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia nella medesima disciplina anche nell’anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara, nonostante il tesserato prenda parte nel nuovo anno sportivo ad attività di categoria diversa o si sia tesserato con altra Società sportiva.
6. Le inibizioni a tempo non scadute nell’anno sportivo in cui sono state irrogate mantengono la loro efficacia sino alla data effettiva di scadenza ed inibiscono la partecipazione del tesserato dalle attività di ogni categoria e disciplina anche nel caso in cui lo stesso sia tesserato con nuova e differente società sportiva.
7. Le ammonizioni hanno validità e si considerano esaurite ed azzerate al termine di ciascuna competizione.
8. La Coppa Plus e le seconde fasi dei campionati (es. Champions Cup, Coppe Play off, Coppe Play out, Promotion Cup, playoff, payout, Gold, Silver, ecc.) manterranno in vigore il residuo di ammonizioni e le squalifiche dei gironi del Campionato provinciale di prima fase salvo che la competizione preveda la partecipazione di squadre neo iscritte non partecipanti alla prima fase del campionato. In quest’ultimo caso rimarranno in vigore solo le pendenze di squalifiche e/o inibizioni e verrà azzerato il residuo di ammonizioni.

43. Efficacia del provvedimento disciplinare

1. Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto ricorso, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l’istituto della sospensione condizionale e la squalifica automatica per la gara temporalmente successiva a quella oggetto di provvedimento di espulsione definitiva notificata dall’arbitro
2. La data di affissione all’Albo del Comunicato Ufficiale è quella del mercoledì alle ore 16.00 di ogni settimana e quindi da questa data e orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l’esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo.



3. Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalle Società sportive dal momento della sua pubblicazione e affissione all'Albo del CSI Milano. Anche nella lettura, interpretazione e applicazione del disposto del Comunicato Ufficiale, è fatto obbligo alle Società sportive e ai tesserati di rispettare i principi di buona fede, rettitudine sportiva, lealtà e probità.
4. Le inibizioni a tempo, a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline sportive per le quali risultano tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, e a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione. Le squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nella specifica categoria/disciplina sportiva, fermo restando gli aspetti stabiliti per le partite di Coppa.
5. Le squalifiche irrogate in "numero di gare" non potranno superare il limite massimo di dodici.
6. Le squalifiche irrogate sino al numero di 4 gare dovranno scontarsi nella categoria e disciplina in cui sono state irrogate. Nella giornata solare in cui un tesserato deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
7. I provvedimenti espressi dai Giudici provinciali, regionali e nazionali sono riportati integralmente nelle prime gare ufficiali di qualunque tipo, laddove gli stessi non risultino interamente scontati se superiori al numero effettivo di due gare.
8. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni dei tesserati si considerano scontate sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. A maggior chiarimento si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato ad una gara terminata con un regolare risultato acquisito sul campo, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare, ad esempio, non disputate per giornate di riposo, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta, ecc., non permettono di scontare una squalifica. Qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva; è da ritenersi, invece scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria.
9. Le Società oggetto di squalifica del campo disputeranno le gare sul campo designato dal CSI, fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative. Le gare non possono essere disputate in impianti vicini a quelli oggetto di squalifica. Le spese per l'allestimento dell'incontro e la relativa organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo. La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.
10. Le sanzioni di inibizione o squalifica a tempo, che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione o



aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.

11. I provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo, in occasioni di Feste provinciali, con attività legata a gare e classifica delle stesse, saranno di fatto oggetto di convalida e riporto, nei Campionati, nel Torneo primaverile o nella Finali provinciali, regionali e nazionali.
12. I tesserati squalificati “a giornate” devono scontare la squalifica nella stessa categoria per la quale la stessa è stata inflitta.
13. L’espulsione di un atleta, prima dell’inizio della gara, definisce una giornata di squalifica già automaticamente scontata.

44. Fasi finali

1. Nelle gare di finale o in concentramento, è attuabile la procedura che prevede, da parte di componenti della Commissione Tecnica designati o presenti in campo, la consultazione immediata con il Giudice Sportivo e la notifica di provvedimenti assunti con decorrenza immediata. La delega alla notifica è esercitata da parte di commissari di campo presenti in loco. Analogamente, la Giustizia Sportiva prevede, in caso di fasi finali organizzate in giornate successive, l’esame documentale e l’emissione di delibere con carattere di urgenza.
2. In materia di fasi finali, sono possibili edizioni di comunicati emessi dal Giudice sportivo in qualunque giorno/ora lo stesso ritenga opportuno emetterli.
3. In caso di gravi irregolarità nelle semifinali, la squadra è esclusa dalle finali. Tale provvedimento non si applica in caso di gara data persa per impiego irregolare di atleti.

45. Violazione di natura associativa

1. Qualora l’Organo Giudicante ravvisi in una violazione disciplinare anche trasgressioni di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti all’Organo associativo competente a norma dello Statuto dell’Associazione per l’adozione dei relativi provvedimenti.

46. Verbalizzazione degli atti istruttori

1. L’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare effettuato dall’Organo Giudicante deve essere verbalizzata e conservata agli atti.

47. Obbligo di trasmissione degli atti

1. L’Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento avversato da ricorso, all’atto della ricezione in copia dell’impugnazione proposta, deve inoltrare all’Organo competente tutta la documentazione in proprio possesso nei termini di 7 (sette) giorni.
2. Qualora ciò non avvenga, il provvedimento disciplinare adottato deve intendersi non esecutivo.



48. Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari

1. Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari affisso all'albo del CSI è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari (fatto salvo quanto previsto Rinunce o ritiri dalle gare comma a) e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione.
2. Non sono ammessi in alcuna sede reclami e ricorsi che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.
3. La pubblicazione del Comunicato sui media di vario tipo (stampa locale, sito internet, ecc.) e/o comunicazioni verbali della Segreteria del CSI, rappresentano solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

PROCEDIMENTI

49. Istanza di revisione

1. Ciascun sodalizio ha facoltà istituire la pratica di istanza di revisione da indirizzare alla commissione disciplinare ed al giudice di prima istanza che ha emesso il provvedimento.
2. Tale procedura è valida esclusivamente per tutti i provvedimenti disciplinari irrogati per sole 2 giornate e per le ammende irrogate di importo fino a 25 euro.
3. L'istanza di revisione può essere promossa dal dirigente responsabile della squadra dichiarato in fase di iscrizione alla manifestazione o dal legale rappresentante della società.
4. L'istanza di revisione deve formalizzarsi entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale di riferimento. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno non festivo utile. Il sabato è equiparato a giorno festivo.
5. L'istanza di revisione deve essere presentata utilizzando l'apposita funzione presente nell'area riservata del sito CSI Milano a cui ciascun dirigente responsabile accede utilizzando le credenziali fornite dal CSI Milano. Le società hanno facoltà di evidenziare il testo scritto dell'istanza unitamente alla possibilità di allegare materiale fotografico o video o file di testo.
6. L'istanza di revisione deve essere accompagnata dal versamento di € 30 per tassa di diritti di segreteria che verranno restituiti in caso di accoglimento totale o parziale.
7. La tassa può essere versata mediante bonifico bancario la cui contabile andrà allegata a sistema o dichiarandone l'addebito sul conto a scalare per le realtà che hanno capienza amministrativa.
IBAN IT97 R 05034 01737 000000018777 – specificare nella causale nome società – istanza di revisione

50. Reclamo

1. I reclami possono essere proposti alla Commissione Territoriale Giudicante esclusivamente in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse ed alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte.
2. Possono essere presentati esclusivamente dalle Società che hanno disputato le gare o che dovevano disputarle.



3. Il reclamo deve contenere l'oggetto delle ragioni su cui è fondato e le eventuali prove. Se lo stesso riguarda il risultato di una gara, deve essere ufficialmente inoltrato per conoscenza tramite raccomandata alla Società avversaria. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.
4. Il reclamo su eventuale posizione irregolare degli atleti deve essere presentato con onere di prova a carico della Società reclamante.
5. Il reclamo deve essere proposto alla commissione giudicante competente entro il termine di tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno non festivo utile. Il sabato è equiparato a giorno festivo. Il reclamo deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.
6. Il reclamo deve essere presentato utilizzando l'apposita funzione presente nell'area riservata del sito CSI Milano a cui ciascun dirigente responsabile o presidente accede utilizzando le credenziali fornite dal CSI Milano. Le società hanno facoltà di evidenziare il testo del reclamo unitamente alla possibilità di allegare materiale fotografico o video o file di testo.
7. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva. Invece, le impugnazioni dei tesserati possono avvenire solo con la personale firma digitale degli stessi.

TASSA RECLAMO

- 1) Il reclamo deve essere corredato dal versamento della tassa di 60 euro e la ricevuta del versamento deve essere allegata al reclamo stesso.
- 2) La tassa può essere versata mediante bonifico bancario la cui contabile andrà allegata a sistema o dichiarandone l'addebito sul conto a scalare per le realtà che hanno capienza amministrativa.
IBAN IT97 R 05034 01737 000000018777 – specificare nella causale nome società – reclamo
- 3) È consentita la rinuncia al reclamo prima del suo esame. In questo caso la tassa versata sarà restituita.
- 4) È interamente restituita la tassa anche in caso di accettazione, anche solo parziale, del reclamo.
- 5) Non è viceversa restituibile la tassa versata in caso di reclamo interamente respinto o valutato inammissibile.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

1. La Società che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo scritto da presentare all'arbitro al termine della gara, oppure al Giudice di merito o alla Segreteria del Comitato entro le ore 20 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo.
2. Il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro per iscritto può essere presentato dal Capitano o alternativamente dal Dirigente accompagnatore ufficiale indicato in distinta.
3. Nel caso in cui il preannuncio fosse inviato al Giudice o alla Segreteria dovrà essere presentato utilizzando l'apposita funzione presente nell'area riservata del sito CSI Milano a cui ciascun dirigente responsabile o presidente accede utilizzando le credenziali fornite dal CSI Milano.



RECLAMI PER IRREGOLARITÀ DEL CAMPO DI GIOCO E/O DELLE STRUTTURE

1. I reclami verso presunte irregolarità del campo di gioco, delle attrezzature, del pallone o simili, non potranno essere esaminati se le ricorrenti non avranno presentato riserva scritta prima della gara, o comunque al momento in cui le irregolarità si sono verificate. È sempre necessario conseguentemente rispettare la procedura di preannuncio di reclamo.

LIMITI ALL'IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. Non sono mai ammessi reclami per presunti errori tecnici arbitrali che riguardano le decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dai direttori di gara.
2. Non possono mai essere oggetto di reclamo:
 - a) le ammonizioni o le ammonizioni con diffida a Società e giocatori
 - b) le squalifiche e le inibizioni fino a 1 gara o 15 giorni
 - c) le ammende singole fino a 25 euro ma è ammessa la sola istanza di revisione
 - d) la composizione dei gironi
 - e) la formulazione del calendario
 - f) la mancata concessione di uno spostamento
 - g) il rinvio o la calendarizzazione di gare disposte d'ufficio dalla direzione tecnica dell'attività sportiva

DELIBERA

L'organo di primo grado deve pronunciarsi sul reclamo entro 5 gg dal suo ricevimento, salvo causa di forza maggiore od allungamento di istruttoria. In questi casi il Giudice stabilirà il nuovo termine di pronuncia della delibera mediante pubblicazione sul Comunicato ufficiale.

INAMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNAZIONI

Costituiscono motivi di inammissibilità:

- a) invio reclamo oltre i termini previsti
- b) vizi formali sul preannuncio e/o sulla riserva scritta
- c) mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte degli aventi diritto non sanata mediante ratifica entro il termine assegnato dalla segreteria ovvero dall'Organo giudicante
- d) mancanza di motivazione e comunque genericità del reclamo
- e) mancato invio alla controparte della copia del reclamo o impugnazione, nel caso riguardante il risultato della gara

Costituisce, viceversa, irregolarità formale il mancato versamento della tassa che dovrà essere sanata entro i termini disposti dalla direzione tecnica dell'attività sportiva.



51. Reclami e/o ricorsi in caso di finali e in caso di attività in concentramento

1. Nelle fasi finali a eliminazione diretta non si applicano le procedure sopra indicate. In questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi ed alla struttura della formula della competizione, il reclamo e/o il ricorso deve essere proposto secondo le seguenti modalità:
 - a) Gara di finale prevista per il giorno successivo a quella in oggetto: entro 2 ore dal termine della gara per la quale si ricorre.
 - b) Gara di finale prevista in altra data: entro le ore 15.00 del giorno successivo alla gara avverso la quale si ricorre. In entrambi i casi il reclamo e/o il ricorso deve essere preannunciato agli ufficiali di gara presenti sul campo (arbitri, osservatori, ecc.), per iscritto.
2. Le delibere vengono assunte da apposita commissione composta dal Presidente della Commissione territoriale Giudicante, dal Giudice Sportivo della disciplina di riferimento e dal direttore Tecnico dell'attività sportiva del CSI Milano che ne assume la Presidenza.
3. Le delibere di questa specifica ed apposita commissione sono inappellabili.
4. Nell'attività in concentramenti, il procedimento è in un'unica istanza ed è di competenza di una Commissione esecutiva in campo (nominata dalla Direzione Tecnica) la quale omologa le gare, delibera sui provvedimenti e sui reclami.

52. Principio della difesa

1. Con la proposizione del reclamo e/o ricorso all'Organo Giudicante competente o con l'invio delle controdeduzioni o delle memorie illustrative, gli interessati possono chiedere di essere personalmente ascoltati dal medesimo organo.
2. A tale fine, l'organo di giustizia laddove ravvisasse la necessità o l'opportunità dell'audizione dà comunicazione alle parti che ne abbiano fatto richiesta del luogo, del giorno e dell'ora della loro convocazione, allo scopo di ascoltare le loro ragioni e redigendo apposito verbale.
3. Le parti che hanno chiesto di essere sentite possono essere informate del corso del procedimento e prendere visione del contenuto di tutti i documenti agli atti del giudizio, senza poterne tuttavia ottenere copia.

53. Ricorso – Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di 1° Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla sezione distaccata del CSI Milano della Commissione Regionale Giudicante.
2. Le decisioni di 1° Grado della sezione distaccata del CSI Milano della Commissione Regionale Giudicante definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
3. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

54. Modalità del Ricorso o giudizio d'appello

1. L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la sezione distaccata del CSI Milano della Commissione Regionale giudicante competente, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade



in giorno non lavorativo, il termine si intende spostato al primo giorno non lavorativo utile. Il CSI Milano ufficializza la pubblicazione del Comunicato ufficiale settimanale il mercoledì di ciascuna settimana (se non festivo) e pertanto il ricorso deve perentoriamente essere proposto entro il lunedì successivo o primo giorno utile se festivo.

2. L'appello deve essere presentato utilizzando l'apposita funzione presente nell'area riservata del sito CSI Milano a cui ciascun presidente accede utilizzando le credenziali fornite dal CSI Milano. Le società hanno facoltà di evidenziare il testo scritto dell'appello unitamente alla possibilità di allegare materiale fotografico o video o file di testo.
3. L'appello deve essere corredato dal versamento della tassa di 100 euro e la ricevuta del versamento deve essere allegata alla pratica di appello.
4. La tassa può essere versata mediante bonifico bancario la cui contabile andrà allegata a sistema o dichiarandone l'addebito sul conto a scalare per le realtà che hanno capienza amministrativa.
IBAN IT97 R 05034 01737 000000018777 – specificare nella causale nome società – ricorso
5. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.
6. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata. La richiesta di accesso agli atti prevede il versamento di una tassa per diritti di segreteria pari ad € 30,00. Tale istanza di accesso agli atti può essere evasa dietro formale richiesta presentata esclusivamente a firma del legale rappresentante/presidente del sodalizio sportivo per tramite di apposita procedura on line.
7. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far per venire memoria difensiva alla Commissione giudicante.
8. La Commissione Regionale Giudicante deve pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La CRG deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato dell'istanza, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l'organo inadempiente sia un collegio della CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. L'ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I Sezione della Procura Associativa per l'apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
9. La Commissione giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta



in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo o dell'appello decide nel merito.

10. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

55. Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi possono essere presentate:
 - a) per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle società e/o squadre delle medesime, dalle Società sportive stesse;
 - b) per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

56. Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, ovvero dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal Vice Presidente o da persona legittimamente delegata. Per le istanze di revisione e reclami la sottoscrizione può essere effettuata anche dal dirigente responsabile della squadra dichiarato dalla società in fase di iscrizione ai campionati.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo/ricorso che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma apposta in calce alla mail del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma apposta in calce alla mail degli stessi. In caso di mancata sottoscrizione la segreteria del CSI ovvero l'Organo giudicante assegnano un termine perentorio non inferiore a 24 ore alla Società per ratificare l'impugnazione da parte del Presidente o da persona legittimamente delegata.
6. Il ricorso deve pertanto essere indirizzato a mezzo mail nel rispetto delle tempistiche previste e, corredato dalle memorie difensive e dalla ricevuta di versamento di € 100,00 della tassa ricorso agli indirizzi di posta elettronica: commissione.giudicante@csi.milano.it e crg.milano@csi.lombardia.it o utilizzando apposita procedura on line.

57. Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nelle impugnazioni costituiscono motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti dell'atto di impugnazione;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione dell'atto da par te di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli articoli del presente Regolamento, salvo che non intervenga ratifica da parte di chi avrebbe avuto titolo entro il termine assegnato dalla segreteria del CSI ovvero dell'Organo giudicante;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

- 2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
- 3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. del presente articolo. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

58. Tassa reclamo e tassa impugnazioni

- 1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite ivi comprese quelle relative al ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto non ancora preso in esame dalla commissione competente. Vengono incamerate in ogni altra ipotesi.

59. Errato invio delle impugnazioni

- 1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI o ad una articolazione territoriale di un Organo del CSI diversi dal corretto destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo o all'articolazione territoriale dell'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

60. Rinuncia al gravame

- 1. Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo o ad altro atto di impugnazione, in qualsiasi momento anteriore alla trattazione dello stesso.
- 2. La rinuncia comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'Organo giudicante non intenda proseguire d'ufficio; la rinuncia non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti riguardanti la posizione irregolare di tesserati.

61. Procedimento d'ufficio in autotutela

L'Organo giudicante, dopo aver adottato il provvedimento e prima di un'eventuale impugnazione dello stesso, può riesaminare la propria decisione qualora la stessa sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. In tali ipotesi, l'Organo Giudicante potrà annullare o modificare il



proprio provvedimento a condizione che le circostanze che l'hanno indotto in errore non siano state già oggetto di valutazione ai fini della decisione.

